

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
11 luglio 2000 *

Nella causa T-35/00,

Anthony Goldstein, residente in Harrow, Middlesex (Regno Unito), rappresentato dal signor R. St John Murphy, solicitor, 3 King's Bench Walk, Inner Temple, Londra (Regno Unito),

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor R. Lyal, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

* Lingua processuale: l'inglese.

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione che il ricorrente asserisce adottata dalla Commissione con lettera 21 gennaio 2000, indirizzata al suo avvocato,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dalla signora V. Tiili, presidente, e dai signori R. M. Moura Ramos e P. Mengozzi, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

- 1 Il ricorrente è un cittadino britannico residente nel Regno Unito. Egli è medico specialista in reumatologia. Con lettera 1° novembre 1994 l'avvocato del ricorrente rammentava alla Commissione che, nell'ambito di una controversia tra il ricorrente ed il General Medical Council, autorità competente in materia di formazione ed abilitazione dei medici specialisti nel Regno Unito, dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division, quest'ultimo giudice aveva ordinato alla Commissione che gli fossero forniti alcuni chiarimenti.
- 2 Con lettera 7 dicembre 1994 la Commissione, rispondendo alla richiesta indirizzata dal giudice nazionale, forniva a quest'ultimo una serie di chiari-

menti. Tuttavia, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 ottobre 1999 il ricorrente chiedeva il risarcimento del danno che gli sarebbe stato cagionato dalla Commissione, per avere la detta istituzione omesso di trasmettere debitamente al giudice nazionale i chiarimenti da questo sollecitati. Tale richiesta di risarcimento veniva respinta dal Tribunale perché manifestamente destituita di ogni fondamento in diritto (ordinanza del Tribunale 16 marzo 2000, causa T-262/99, Goldstein/Commissione, non pubblicata nella Raccolta).

- 3 Con lettere 12 e 29 maggio 1998 l'avvocato del ricorrente richiamava nuovamente l'attenzione della Commissione sull'obbligo ad essa incombente di fornire al giudice nazionale i chiarimenti da questo richiesti nel 1994. La Commissione rispondeva con lettera 30 luglio 1998, in cui faceva presente di avere già risposto alla richiesta del giudice nazionale e che quest'ultimo non le aveva contestato l'insufficienza delle risposte fornite.

- 4 Con lettera 3 dicembre 1999 l'avvocato del ricorrente, facendo riferimento alla propria lettera del 1° novembre 1994, richiamava ancora una volta l'attenzione della Commissione sull'obbligo di questa di fornire chiarimenti al giudice nazionale.

- 5 Con lettera 21 gennaio 2000 la Commissione rispondeva nei seguenti termini:

«Faccio riferimento alla Sua lettera [...] del 3 dicembre 1999, indirizzata al Segretario generale della Commissione, relativa alla richiesta del giudice nazionale inglese ai sensi dell'art. 10 CE, che mi è stata trasmessa affinché io vi dia risposta.

Desidero attirare la Sua attenzione sul fatto che la lettera a Lei precedentemente inviata dal signor Trojan in data 30 luglio 1998 [...] già tratta tale questione.

Ove Lei considerasse che la Commissione dispone di maggiori informazioni in materia di procedimenti dinanzi al giudice nazionale, il comportamento più opportuno per il dottor Goldstein sarebbe di domandare alla High Court di richiedere l'informazione [...]

Spero di avere così chiarito la situazione.

[...]».

- 6 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 febbraio 2000 il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione che egli asserisce contenuta nella detta lettera 21 gennaio 2000. Egli ha chiesto altresì che il Tribunale voglia dichiarare illegittime talune regole procedurali della Commissione.
- 7 La convenuta conclude che il Tribunale voglia dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, respingerlo nel merito, e condannare il ricorrente alle spese.
- 8 Secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare gli interessi del ricorrente, modificando in maniera sensibile la sua situazione giuridica (sentenza

del Tribunale 18 dicembre 1997, causa T-178/94, ATM/Commissione, Racc. pag. II-2529, punto 53; ordinanza del Tribunale 16 marzo 1998, causa T-235/95, Goldstein/Commissione, Racc. pag. II-523, punto 37). Di conseguenza, è irricevibile il ricorso di annullamento diretto contro una decisione puramente confermativa di una precedente decisione non impugnata entro i termini (ordinanza della Corte 21 novembre 1990, causa C-12/90, Infortec/Commissione, Racc. pag. I-4265, punto 10; sentenza della Corte 11 gennaio 1996, causa C-480/93 P, Zunis Holding e a./Commissione, Racc. pag. I-1, punto 14). Una decisione è meramente confermativa di una precedente decisione qualora essa non contenga alcun elemento nuovo rispetto ad un atto precedente e non sia stata preceduta da un riesame (ordinanza 16 marzo 1998, Goldstein /Commissione, citata, punto 42).

- 9 Si deve constatare come la lettera 21 gennaio 2000, indirizzata dalla Commissione all'avvocato del ricorrente, si limiti, da un lato, a confermare — senza previo riesame — la posizione adottata dall'istituzione in una lettera 30 luglio 1998 relativa alla questione dei chiarimenti che dovevano essere forniti al giudice nazionale interessato e, dall'altro, ad informare il ricorrente sulla procedura che quest'ultimo avrebbe dovuto seguire d'ora in avanti qualora desiderasse che la Commissione trasmettesse chiarimenti supplementari al giudice nazionale. Pertanto, la lettera 21 gennaio 2000 non può essere considerata come un atto che produca effetti giuridici vincolanti, modificando in maniera sensibile la situazione giuridica del ricorrente. Infatti, la prima parte della lettera è meramente confermativa e la seconda contiene soltanto indicazioni di carattere puramente informativo, come riconosciuto dallo stesso ricorrente al punto 21 dell'atto introduttivo del giudizio.
- 10 Viste le considerazioni che precedono, occorre ricordare come la regola secondo la quale un atto meramente confermativo non è un atto impugnabile sia basata sulla preoccupazione di non far riaprire i termini di ricorso scaduti (sentenza del Tribunale 16 settembre 1998, causa T-188/95, Waterleiding Maatschappij/Commissione, Racc. pag. II-3713, punto 108). Ora, nel caso in esame, invece di presentare un ricorso di annullamento contro la posizione precedentemente adottata dalla Commissione in merito alla richiesta di chiarimenti da parte del giudice nazionale — oggetto della lettera 1° novembre 1994 da lui indirizzata alla Commissione — l'avvocato del ricorrente ha fatto riferimento ancora una volta, con lettera 3 dicembre 1999, alla suddetta richiesta di chiarimenti, senza menzionare l'esistenza di una nuova domanda che sarebbe stata trasmessa dal giudice nazionale. Pertanto, la lettera 3 dicembre 1999 in merito al preteso

obbligo della Commissione di fornire chiarimenti al giudice nazionale non faceva altro che attirare nuovamente l'attenzione dell'istituzione su una precedente richiesta di chiarimenti, rispetto alla quale la Commissione aveva già espresso la propria posizione. Di conseguenza, considerato che la lettera 3 dicembre 1999 non costituisce un elemento nuovo, quella del 21 gennaio 2000 non può essere considerata come il risultato dell'esame di una nuova richiesta.

- 11 Dalle considerazioni sopra esposte consegue che la lettera 21 gennaio 2000 non costituisce una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 230 CE. Del resto, come correttamente osservato dal ricorrente ai punti 13-15 dell'atto introduttivo, l'eccezione di illegittimità da questo sollevata, a norma dell'art. 241 CE, in relazione a talune regole procedurali della Commissione, è stata prospettata unicamente a sostegno della domanda di annullamento della decisione che asserisce contenuta nella lettera 21 gennaio 2000 e sarebbe pertanto ricevibile soltanto nel caso in cui fosse ricevibile la domanda di annullamento.

- 12 Di conseguenza, senza necessità di proseguire il procedimento, occorre respingere il ricorso nella sua interezza perché manifestamente irricevibile, a norma dell'art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale.

Sulle spese

- 13 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nel caso di specie, la convenuta ha concluso chiedendo la condanna del ricorrente alle spese. Essendo il ricorrente rimasto soccombente, le spese andranno a suo carico.

- 14 Ai sensi dell'art. 87, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale può condannare una parte, anche se vittoriosa, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che siano riconosciute superflue o defatigatorie. Tali devono essere considerate anche le spese afferenti ad un procedimento avente a sua volta carattere superfluo o defatigatorio. Ora, è d'uopo constatare come il presente ricorso abbia carattere defatigatorio. Esso è, anzitutto, particolarmente temerario, in quanto mira a far constatare l'insufficienza dei chiarimenti forniti dalla Commissione a seguito di una richiesta di un giudice nazionale, laddove il comportamento dell'istituzione contestato risale al 1994 ed il ricorrente sapeva o doveva sapere — alla luce dei procedimenti pregressi che lo riguardavano — che decisioni della Commissione meramente confermatrice di decisioni precedenti non potevano in alcun caso essere impugnate mediante un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale (v., in particolare, ordinanza 16 marzo 1998, Goldstein/Commissione, citata). Inoltre, i fatti all'origine del presente ricorso sono essi stessi rivelatori di un comportamento defatigatorio del ricorrente, il quale ha continuato ad inviare alla Commissione lettere aventi tutte in sostanza il medesimo contenuto, a dispetto del fatto che l'istituzione avesse già da tempo chiaramente preso posizione rispetto alla questione affrontata in tali lettere. Infine, il carattere defatigatorio del presente ricorso risulta ulteriormente confermato dal fatto che esso fa seguito ad una serie di procedimenti instaurati dal ricorrente in maniera altrettanto sconsiderata e diretti ad ottenere sia un risarcimento — quantificato in 100.000 euro — del danno conseguente alla medesima asserita carenza di cooperazione da parte della Commissione nei confronti del giudice nazionale, sia provvedimenti provvisori in rapporto al comportamento della Commissione contestato (ordinanza 16 marzo 2000, Goldstein/Commissione, citata; ordinanze del Presidente del Tribunale 15 dicembre 1999, causa T-262/99 R I, Goldstein/Commissione, 24 gennaio 2000, causa T-262/99 R II, Goldstein/Commissione, e 10 aprile 2000, T-262/99 R III, Goldstein/Commissione, non pubblicate nella Raccolta).

- 15 Ciò premesso, sussistono i motivi per condannare il ricorrente a rifondere alla Commissione tutte le spese da questa sostenute per istruire ed evadere le domande del ricorrente stesso (v. sopra, punti 3-6).

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

- 1) Il ricorso è manifestamente irricevibile.

- 2) Il ricorrente è condannato alle spese di procedimento ed altresì a rifondere alla Commissione tutte le spese da questa sostenute per istruire ed evadere le domande del ricorrente stesso che sono all'origine del presente ricorso e ne formano l'oggetto.

Lussemburgo, 11 luglio 2000

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

V. Tiili